



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 12 NOV 2012 N. 1703 e vi resterà
15 giorni consecutivi fino al 27 NOV 2012
Li 12 NOV 2012

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **24** del **31 ottobre 2012**

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. anno 2012.

Addì **31 ottobre 2012**, alle ore 09,30 col prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di auto convocazione del 29 ottobre 2012 ed avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione – seduta di aggiornamento - il Consiglio Comunale sotto la presidenza del geom. Carlo NARDULLI e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

All'appello nominale risultano (P = presente; A = assente):

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano (P = presente; A = assente):

Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P		
Annibale CASSANO	Consigliere	P	Giovanni PRENNA	Consigliere P
Maurizio CRISTINI	Consigliere	P	Giuseppe Fiore ROCHIRA	Consigliere P
Michele D'AMBROSIO	Consigliere	P	Walter ROCHIRA	Consigliere P
Marisa DESCRIVO	Consigliere	P	Leonardo RUBINO	Consigliere P
Stefano IGNAZZI	Consigliere	P	Cosimo SCARATI	Consigliere A
Rocco Vito LORETO	Consigliere	P	Tommaso TRIA	Consigliere P
Carlo NARDULLI	Consigliere	P	Carmela TROVISI	Consigliere P
Vito PERRONE	Consigliere	P	Girolama Simonetta TUCCI	Consigliere P

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 01

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che all'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n.16 Consiglieri Comunali. Assente il cons. Scarati.

Quindi, il Presidente apre la discussione del primo punto all'o.d.g., giusto allegato resoconto per stenotipia a cui si rimanda *per relationem*

.....*omissis*.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, Salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;

Dato atto che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: " L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

Dato atto che per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.";

visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

dato atto che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è stato effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

dato atto che per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stata versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.

visto il D.L. 174 del 10.10.2012 che ha prorogato il termine di determinazione dell'IMU al 31.10.2012;

viste le previsioni di bilancio del gettito IMU per l'anno 2012, stimato in € 5.951.000,00 giusta deliberazione di giunta comunale n. 33 del 28/09/2012;


visto lo Statuto Comunale;

visto il regolamento di contabilità;

vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF sull'oggetto dell'IMU, i presupposti soggettivo e oggettivo, le modalità di calcolo dell'IMU, le agevolazioni, le esenzioni e le detrazioni;

visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - T.U.E.L.

267/2000:



Dato atto che nel corso della discussione è sopraggiunto il cons. Scarati. Presenti 17 cons.

Udito l'esito della votazione, per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 17 consiglieri;
Votanti: 17 consiglieri;
Astenuiti: -----
Favorevoli: 11 consiglieri;
Contrari: 06 consiglieri (Loreto, Ignazzi, Rubino, D'Ambrosio, Rochira G. e Cristini)

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota	
rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011	
Abitazione principale e relative pertinenze..... (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	4 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	2 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille

2. di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

3. di stabilire che, per l'annualità 2012, l'importo della detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze è quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

4. di dare atto che per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.";

5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, resa per alzata di mano, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 17 consiglieri;
Votanti: 17 consiglieri;
Astenuiti: -----
Favorevoli: 11 consiglieri;
Contrari: 06 consiglieri (Loreto, Ignazzi, Rubino, D'Ambrosio, Rochira G. e Cristini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.